

***DISCIPLINA DEI PRESTITI
AL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO E IN
QUIESCENZA***

(Art. 15, commi 14 bis e quater, della legge regionale 14 maggio 2009,
n. 6 e successive modifiche ed integrazioni)

***Art. 1
Disciplina generale***

Il presente regolamento disciplina i criteri per la concessione di prestiti triennali agevolati, di prestiti pluriennali agevolati diretti in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza previsti dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2012 e successive modifiche ed integrazioni e di prestiti in favore del personale in servizio per spese per studi universitari e post universitari per i figli previsti dal comma 14 quater dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.

Le domande, redatte, a pena di nullità, utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito *internet* del Fondo Pensioni Sicilia, devono essere indirizzate al competente Ufficio del Fondo, nonché al Servizio del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale di appartenenza, se il richiedente è un dipendente in servizio, ovvero esclusivamente al Fondo se il richiedente è un dipendente in quiescenza. Le domande, da inoltrarsi esclusivamente mediante raccomandata a.r. (farà fede la data e l'orario risultante dall'affrancatura postale) e/o mediante pec, saranno prese in esame e istruite dal competente ufficio del Fondo solo qualora risultino conformi ai predetti modelli e si attengano ai criteri di seguito elencati. Alle domande di richiesta di prestiti devono essere allegate i cedolini stipendiali o pensionistici degli ultimi tre mesi. Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

In caso di coincidenza temporale di più istanze che superino il budget residuo, verrà data priorità nell'erogazione del prestito alle richieste di minor importo e, in caso di parità di importo richiesto, ai richiedenti che dispongano della minore situazione stipendiale.

I prestiti vengono concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie previste

annualmente nel bilancio del Fondo per le attività creditizie che costituisce il limite invalicabile da cui attingere le risorse finanziarie per l'erogazione dei prestiti.

Nel caso di non accoglimento della richiesta di finanziamento, il competente Ufficio invia al richiedente apposita comunicazione di rigetto, con l'indicazione della motivazione.

Tutti i prestiti concessi per le finalità del presente articolo devono essere assistite da idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

La garanzia dell'assicurazione di cui al precitato art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 deve essere prodotta, una volta ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, prima della stipula della convenzione.

Relativamente alla garanzia connessa al rischio impiego, fermo restando l'attivazione di tutte le procedure per il recupero, anche forzoso, del credito resta a carico del Fondo rischi l'eventuale debito residuo.

Art. 2

Criteri generali per l'erogazione di prestiti triennali

Il **prestito triennale** consiste nell'erogazione di una somma fino a sei mensilità media netta di stipendio o di pensione, da restituire in 36 rate mensili consecutive.

L'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di € 10.000,00, ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie richieste.

Il prestito per i dipendenti in servizio o per il personale in quiescenza sono concessi anche in presenza di cessioni in corso a valere sulla quota del doppio quinto dello stipendio, mentre la concessione di prestiti per il personale in quiescenza è ammessa solo nel limite del primo quinto disponibile.

Nel caso di personale regionale in servizio, prossimo al pensionamento, il prestito triennale, richiesto a valere del secondo quinto dello stipendio (delegazione di pagamento), può essere concesso solo se la durata del prestito non superi la residua permanenza in servizio del dipendente.

Sull'importo lordo dei piccoli prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 1 mese (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo antecedente alla data

dell'Avviso relativo all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di prestiti, maggiorato di 100 punti base, nonché la ritenuta dello 0,50 per cento per spese di amministrazione e, per i soli dipendenti in servizio, quella relativa al contributo del fondo rischi, pari all'1,5 per cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al miglior rendimento minimo garantito offerto dai gestori del Fondo per investimenti finanziari loro affidati e che tali condizioni economiche possono essere modificate sino al momento della stipula della convenzione.

Art. 3

Criteri generali per l'erogazione di prestiti pluriennali

Il Fondo Pensioni Sicilia può concedere l'erogazione di prestiti pluriennali agevolati da rimborsare mediante trattenuta su stipendio o pensione, dietro cessione di quote dello stipendio o di pensione. Possono accedere alla prestazione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che vantino quattro anni di anzianità di servizio effettivo, valido anche per conseguire il relativo trattamento di quiescenza.

I dipendenti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato non inferiore a tre anni possono fruire, ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, di cessioni estinguibili nell'arco di vigenza del contratto con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

Possono, altresì, accedere ai prestiti pluriennali i dipendenti in quiescenza, mediante cessione del quinto della pensione e con l'obbligo di fornire idonea garanzia, secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950.

I prestiti pluriennali di cui al presente articolo possono essere concessi, nel limite del quinto cedibile disponibile, anche in presenza di delegazione di pagamento ed eventuali riscatti che si intendono esclusi dal conteggio della quota del quinto cedibile.

Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 1 mese (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo antecedente alla data dell'Avviso relativo all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di

prestiti, maggiorato di 100 punti base, nonché la ritenuta una tantum di € 180,00 per spese di amministrazione e, per i soli dipendenti in servizio, quella relativa al contributo del fondo rischi, pari all'1,5 per cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Il tasso di interesse come sopra determinato non potrà essere inferiore al miglior rendimento minimo garantito offerto dai gestori del Fondo per investimenti finanziari loro affidati e che tali condizioni economiche possono essere modificate sino al momento della stipula della convenzione.

Art. 4

Tipologie e durata dei prestiti pluriennali

I prestiti pluriennali possono avere una durata di cinque o massimo di dieci anni, estinguibili, in corrispondenti rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti ai dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, al netto delle ritenute contributive ed erariali. L'esatta individuazione del numero di rate mensili, che non possono in ogni caso superare il numero di 120, e la quantificazione degli importi è operata in sede di elaborazione del piano di ammortamento, sulla base dell'importo richiesto in sede di domanda, della quantità del quinto disponibile e del numero di anni in cui l'istante richiede di poter restituire il prestito.

In ogni caso l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di € 40.000,00, ove sussista la capienza del quinto disponibile e siano fornite le garanzie richieste.

Art. 5

Rinnovo del prestito

E' possibile rinnovare un prestito in corso di ammortamento concesso dal Fondo, con richiesta di un nuovo prestito, solo dopo che sia trascorso un periodo uguale o superiore ai 2/5 della durata del prestito; un prestito quinquennale non può essere rinnovato prima che siano trascorsi due anni dall'inizio dell'ammortamento nel caso in

cui si richieda e ottenga, per la prima volta, un prestito decennale.

Presupposto per la richiesta di rinnovo del prestito pluriennale e che non si siano verificate morosità anche parziali.

E', altresì, possibile utilizzare l'importo del prestito richiesto per l'estinzione anticipata di altri prestiti, ferme restando le prescrizioni previste dall'art. 39 del D.P.R. n. 180 del 1951 e successive modifiche ed integrazioni. La parte del prestito richiesto sarà versato, sino al soddisfo, direttamente al soggetto titolare del credito vantato e la rimanente parte al richiedente.

Art. 6

Criteri generali per l'erogazione di prestiti per spese per studi universitari e post universitari

Il Fondo Pensioni Sicilia può concedere l'erogazione di prestiti pluriennali agevolati da rimborsare mediante trattenuta sullo stipendio, dietro cessione di quote dello stipendio. Possono accedere alla prestazione i dipendenti in servizio a tempo indeterminato, che vantino quattro anni di anzianità di servizio effettivo, valido anche per conseguire il relativo trattamento di quiescenza ed abbiano figli conviventi iscritti o da iscrivere a corsi universitari, post universitari, di specializzazione o di stage non retribuiti o master. La richiesta di prestito può essere presentata anche se il proprio figlio convivente frequenta l'ultimo anno scolastico o universitario necessario per l'iscrizione a corsi universitari, post universitari, di specializzazione o di stage non retribuiti o master.

I prestiti pluriennali di cui al presente articolo, in presenza di idonea garanzia di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi, nel limite del quinto cedibile disponibile, anche in presenza di delegazione di pagamento ed in deroga al limite previsto dal comma 14 quater dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

Sull'importo lordo dei prestiti si applica il tasso di interesse nominale annuo Euribor a 1 mese (base 365), rilevato il primo giorno lavorativo antecedente alla data dell'Avviso relativo all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di prestiti, maggiorato di 100 punti base, nonché la ritenuta dello 0,50 per cento per spese di amministrazione e quella relativa al contributo del fondo rischi, pari all'1,5 per

cento dell'importo concesso.

Gli importi delle spese di amministrazione e del contributo per il fondo rischi sono trattenuti alla fonte all'atto dell'erogazione del prestito.

Tutti i prestiti concessi per le finalità del presente articolo devono essere assistite da idonea garanzia secondo quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 e successive modifiche ed integrazioni. Tale garanzia assolve il limite del 70 per cento dell'ammontare dell'indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato previsto dal comma 14 quater dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

La garanzia dell'assicurazione di cui al precitato art. 54 DPR n. 180/1950 deve essere prodotta, una volta ricevuta comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, prima della stipula della convenzione.

Alla domanda di richiesta di concessione del prestito deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) autocertificazione dello stato di famiglia;
- b) autocertificazione dalla quale risultino la tipologia e la durata del corso, nonché l'iscrizione e la frequenza al corso stesso da parte del figlio dell'iscritto;
- c) documentazione di spesa sostenuta e/o da sostenere;
- d) autocertificazione dalla quale risulti che il figlio è a proprio carico almeno al 50 per cento ai fini fiscali.
- e) dichiarazione dell'altro genitore, anche separato, di non avere richiesto o usufruito di un analogo beneficio per il proprio figlio;

Le autocertificazioni devono essere rese ai sensi del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La mancata presentazione dei documenti o il mancato possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti comportano il non accoglimento delle richiesta.

La presentazione della domanda di concessione del prestito deve avvenire secondo le modalità di cui all'art.1. Una volta ricevuta comunicazione di accoglimento dell'istanza di prestito, il dipendente in servizio, prima della stipula della convenzione,

dovrà produrre un certificato medico ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 895/1950.

Entro tre mesi dalla data di concessione del prestito l'interessato deve presentare la documentazione comprovante l'iscrizione al corso universitario, post universitario, di specializzazione non retribuiti o master, pena revoca del prestito concesso.

In caso di mancata iscrizione il dipendente deve restituire il prestito concesso comprensivo degli interessi maturati in un'unica soluzione.

Art. 7

Tipologie e durata dei prestiti per spese per studi universitari e post universitari

I prestiti per spese per studi universitari e post universitari possono avere una durata di cinque o massimo di dieci anni, estinguibili, in corrispondenti rate mensili consecutive, ciascuna di importo non superiore al quinto degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo corrisposti ai dipendenti in attività di servizio o in quiescenza, al netto delle ritenute contributive ed erariali. L'esatta individuazione del numero di rate mensili, che non possono in ogni caso superare il numero di 120, e la quantificazione degli importi è operata in sede di elaborazione del piano di ammortamento, sulla base dell'importo richiesto in sede di domanda, della quantità del quinto disponibile e del numero di anni in cui l'istante richiede di poter restituire il prestito.

In ogni caso, l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di 20.000,00 euro per figlio, ove sussista la capienza del quinto disponibile, e, comunque, l'importo complessivo massimo di 40.000 euro.

Art. 8

Ricorsi e norme di rinvio

Ferma restando la tutela giurisdizionale, avverso i provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento è ammesso ricorso da presentare al Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ritenuto lesivo.

Il ricorso contro gli atti adottati viene deciso dal Direttore del Fondo nel termine

di 30 giorni dalla sua presentazione.

Le modalità attuative della presente disciplina verranno esplicitate con apposita circolare, in seno alla quale verrà indicata anche la data di avvio per la presentazione delle richieste di prestito: le domande che dovessero pervenire precedentemente a tale data non saranno prese in considerazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme del codice civile, alle leggi regionali e, in quanto compatibili, alle disposizioni in materia previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Fondo Pensioni Sicilia ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.